

Oggetto: LE DEDUZIONI IN FAVORE DEGLI AUTOTRASPORTATORI

Come ogni anno l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato, con apposito comunicato del 21 giugno, la misura delle deduzioni forfetarie giornaliere in favore degli autotrasportatori.

Trattasi di deduzioni previste dall'art.66, co.5 del Tuir, legate ai trasporti personalmente eseguiti dall'imprenditore o dai soci di società di persone.

Deduzione giornaliera per il trasporto eseguito dall'imprenditore o socio

La misura di tali deduzioni giornaliere è stabilita per il 2010 come segue:

Ammontare della deduzione giornaliera	Luogo di trasporto
€ 19,60	Nel Comune ove l'impresa ha sede
€ 56,00	Oltre il Comune in cui ha sede l'impresa ma nella Regione o nelle Regioni confinanti
€ 92,00	Oltre la Regione ove ha sede l'impresa o oltre le Regioni con essa confinanti

Tale deduzione si applica ai trasporti eseguiti personalmente dall'imprenditore o dai soci di società di persone e solo nel caso in cui le imprese siano in contabilità semplificata ovvero in ordinaria per opzione.

➡ Restano quindi escluse le imprese obbligate a tenere la contabilità ordinaria

Per il calcolo della deduzione si deve tener presente che essa spetta "una sola volta a giorno".

ESEMPIO

Trasportatore che il 29 giugno 2010 ha eseguito un trasporto nel comune di residenza dell'impresa ed uno nell'ambito della regione. Questi potrà scegliere se dedurre per il 29 giugno 2010 alternativamente € 19,60 ovvero € 56,00.

La norma prevede inoltre che l'autotrasportatore debba predisporre un apposito prospetto che riepiloghi i viaggi effettuati indicandone durata, destinazione, estremi del documento di trasporto. Quanto all'aspetto dichiarativo le deduzioni calcolate andranno riportate in Unico 2011 e precisamente:

**imprese in contabilità
semplificata**

nel rigo RG 20 o RG 21 a seconda che trattasi di ditta individuale ovvero di società di persone;

**Imprese in contabilità
ordinaria**

per opzione nel rigo RF 39 ovvero RF 47 a seconda che trattasi di ditta individuale ovvero di società di persone (in ogni caso codice 99).

Con il medesimo comunicato l'Agenzia delle Entrate ha previsto anche che:

le imprese di autotrasporto merci per conto terzi o proprio possano recuperare nel 2011, tramite compensazione in F24, fino ad un massimo di € 300,00, per ciascun veicolo, di quanto

versato nel 2010 come contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi assicurativi relativi alla responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.

Per completezza di trattazione dobbiamo ricordare che il citato art.66 e l'art.95, co.4 del Tuir, prevedono altre due tipologie di deduzioni a favore degli autotrasportatori:

1. per motoveicoli e autoveicoli di massa non superiore a 3,5 t;
2. per le trasferte dei dipendenti.

Esaminiamole distintamente.

Deduzioni per motoveicoli e autoveicoli di massa non superiore a 3,5 t

Per le imprese di autotrasporto che utilizzano (in proprietà o anche in *leasing*) motoveicoli e autoveicoli di massa non superiore a 3,5 tonnellate il Tuir prevede sia possibile dedurre forfettariamente in ragione d'anno (e con ragguaglio ai giorni) € 154,94 per automezzo.

➔ Tale deduzione spetta esclusivamente ai soggetti in contabilità semplificata.

In Unico 2011 tali deduzioni andranno riportate nel rigo RG 20 o RG 21 a seconda che trattasi di ditta individuale ovvero di società di persone.

Deduzione per le trasferte dei dipendenti

In ordine a tali deduzioni l'art.95, co.4 del Tuir stabilisce che le aziende di autotrasporto merci, indipendentemente dal regime contabile adottato, possano alternare la deduzione analitica delle spese sostenute per le trasferte dei dipendenti fuori dal comune con una deduzione forfettaria giornaliera pari ad € 59,95 ovvero € 95,80 se all'estero. La scelta della deduzione ha riflessi in tema di compilazione della dichiarazione dei redditi, se supponiamo che l'autotrasportatore voglia usufruire della deduzione forfettaria di cui parliamo egli dovrà:

se in contabilità ordinaria	effettuare una variazione in aumento delle spese contabilizzate rispettivamente nei righi (con codice 99):	
	RF 24	se ditta individuale
	RF 29	se società di persone
	RF 32	se società di capitali
	effettuare una variazione in diminuzione per l'importo del <i>forfait</i> rispettivamente nei righi (con codice 99):	
	RF 39	se ditta individuale
	RF 47	se società di persone
	RF 54	se società di capitali
se in contabilità semplificata	riportare la deduzione forfettaria nel rigo:	
	RG 14	se ditta individuale
	RG 15	se società di persone

Tale deduzione non rileva ai fini Irap.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.